

ALTRE CORTI

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

C-407/23 – Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VIII; ordinanza 12 dicembre 2023; Pres. Piçarra, Rel. Safjan, Avv. gen. Pikamäe; Hera Luce s.r.l. c. Comune di Trieste e altri.

Domanda di rinvio pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato (Italia), ord. 7 giugno 2023.

Unione europea – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue – Requisiti cumulativi – Mancanza – Irricevibilità manifesta.

Tfue, art. 267; regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 e s.m.i., artt. 53, 94.

La Corte di giustizia Ue ribadisce come la mancata sufficiente illustrazione, nella decisione di rinvio ex art. 267 Tfue, del contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale, delle ragioni sottese all'individuazione delle disposizioni del diritto Ue di cui il giudice nazionale chiede l'interpretazione, del collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito, nonché, in materia di concessione di servizi, dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, determina l'irricevibilità della decisione di rinvio pregiudiziale. (1)

Ordinanza – 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dei principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione nel diritto dell'Unione.

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la Hera Luce s.r.l. al Comune di Trieste (Italia), alla City Green Light s.r.l. e alla Edison Next Government s.r.l., in merito a una proposta di finanza di progetto, presentata dalla Hera Luce, per la concessione della gestione del servizio di illuminazione pubblica nonché di altri servizi di tale comune. (*Omissis*)

Procedimento principale e questione pregiudiziale

4. Nel maggio 2019 la Hera Luce ha presentato una proposta di finanza di progetto per la concessione della gestione del servizio di illuminazione pubblica della rete semaforica, di assistenza alla viabilità cittadina, dei servizi “Smart City” e delle luminarie e degli addobbi natalizi del Comune di Trieste.

5. Come risulta dall'ordinanza di rinvio, la procedura di finanza di progetto è costituita da due fasi distinte e successive, vale a dire, in un primo tempo, la selezione, tra le proposte presentate da operatori pri-

vati, di un progetto di interesse pubblico al fine della sua presa in considerazione nella programmazione delle opere pubbliche di un ente locale o di un ente pubblico e, in un secondo momento, qualora questi ultimi lo ritengano opportuno, una gara d'appalto basata su tale progetto.

6. In esito alla prima fase della procedura, la proposta della Hera Luce era risultata seconda, essendo stata nominata come promotrice di tale progetto un'altra società. Il 10 giugno 2021 il consiglio comunale di Trieste ha adottato una dichiarazione di fattibilità tecnico-economica e di interesse pubblico della proposta presentata da quest'ultima società.

7. La Hera Luce ha proposto ricorso di annullamento avverso tale dichiarazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Italia), facendo valere, in particolare, che l'amministrazione non avrebbe concluso tale procedura nel termine perentorio di tre mesi dalla presentazione della proposta di finanziamento, prescritto all'art. 183, c. 15, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50-Codice dei contratti pubblici (supplemento ordinario alla Guri n. 91, del 19 aprile 2016; in prosieguo: il “decreto legislativo n. 50/2016”), e che essa non avrebbe trattato in modo paritario i partecipanti a detta procedura.

8. Con sentenza del 27 maggio 2022 tale giudice ha respinto il suddetto ricorso, giudicando che la prima fase della procedura di finanza di progetto non sia connotata in termini concorsuali, di vera e propria comparazione tra i partecipanti ad essa, rilevando solamente l'interesse dell'amministrazione ad acquisire le opere o i servizi proposti, nominando l'operatore che presenti il progetto maggiormente aderente ai suoi interessi. Tenuto conto della natura della prima fase di tale procedura, il superamento del termine di tre mesi previsto per l'esame delle proposte di finanza di progetto non pregiudicherebbe la regolarità di tale procedura e non sarebbe necessario predeterminare, in un apposito disciplinare, puntuali criteri di valutazione di dette proposte.

9. La Hera Luce ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, reiterando, in sostanza, i motivi già dedotti in primo grado. Tuttavia, essa ha altresì chiesto, in subordine, per il caso di mancato accoglimento del suo ricorso, di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale in relazione all'inosservanza di vari principi del diritto dell'Unione nel contesto della procedura di finanza di progetto di cui trattasi, dal momento che tale procedura avrebbe natura comparativa ed attributiva di un vantaggio economico, quanto meno una volta decorso il termine perentorio di tre mesi per esaminare la proposta di finanza di progetto. Ciò comporterebbe la fuoriuscita dallo schema procedimentale semplificato previsto dal decreto legislativo n. 50/2016, imponendo l'indizione di una gara d'appalto.

(1) Segue la nota di S. Calzetta, *Le regole che il giudice nazionale deve seguire per la presentazione delle domande di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.*

10. Con sentenza parziale e non definitiva del 26 maggio 2023, il giudice del rinvio ha respinto tutti i motivi di appello, basandosi sulla peculiarità della procedura di finanza di progetto.

A tal riguardo esso ha precisato che la prima fase di tale procedura, che è volta all'individuazione del promotore del progetto e della quale si controverte nel procedimento principale, ancorché sia disciplinata secondo una determinata procedura, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa. Infatti, tale fase mirerebbe alla valutazione dell'interesse pubblico dell'amministrazione che giustifica, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dal promotore della finanza di progetto, e non alla scelta della migliore tra le offerte presentate sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati.

11. A tal proposito, il giudice del rinvio sottolinea che la procedura di scelta del promotore del progetto non è un modulo di confronto concorrenziale sottoposto al principio delle procedure di evidenza pubblica, quanto piuttosto uno strumento tramite il quale l'amministrazione definisce, di concerto con il privato, un obiettivo di interesse pubblico da realizzare.

Ciò apparirebbe tanto più vero ove si consideri che l'amministrazione, anche una volta dichiarata di pubblico interesse la proposta di tale operatore e individuato il promotore del progetto, non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della concessione. Ne discenderebbe che alla fase di scelta del promotore male si attaglia la predeterminazione dei criteri di valutazione, dato che essa presuppone quanto meno l'esatta definizione dell'oggetto del procedimento e, dunque, della proposta.

12. Pur considerando che l'art. 183, c. 15, decreto legislativo n. 50/2016 non viola il diritto dell'Unione, in particolare, i principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione, il giudice del rinvio si interroga sull'eventuale incidenza dell'inosservanza, da parte dell'amministrazione, del termine perentorio di tre mesi di cui quest'ultima disponeva per valutare la fattibilità delle proposte, essendo tale termine volto a tutelare gli autori delle stesse.

13. In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

“Se l'articolo [183], comma 15, decreto legislativo [n. 50/2016] è contrario al diritto Ue e in particolare ai principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione contenuti sia nel Trattato che nei principi Ue, propri di tutte le procedure comparative, laddove interpretato così da consentire trattamenti discriminatori in una procedura di attribuzione del diritto di prelazione, senza predefinizione dei criteri e comunque senza comunicazione dei medesimi a tutti i concorrenti ma solo ad alcuni di essi, quanto meno al decorso dei tre mesi di urgenza previsti da tale articolo”.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

14. Ai sensi dell'art. 53, par. 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

15. Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

16. Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall'art. 267 Tfe costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, *Miasto Łowicz e Prokurator Generalny*, C-558/18 e C-563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

17. Poiché tale procedimento si fonda sulla decisione di rinvio, il giudice nazionale deve illustrare, nella decisione stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui chiede l'interpretazione, nonché riguardo al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, *C.F. (Verifica fiscale)*, C-430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

18. A tal riguardo, occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nella decisione di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall'altro, ai governi degli Stati membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferitogli dall'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Spetta alla Corte assicurare che tale diritto sia garantito, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, *Irish Ferries*, C-570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e giurisprudenza ivi citata).

19. I requisiti cumulativi concernenti il contenuto di una decisione di rinvio sono esplicitamente indicati all'art. 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 Tfe, deve conoscere e rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, *Talasca*, C-19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, e sentenza del 9 settembre 2021, *Toplofikatsia Sofia e a.*, C-208/20 e C-256/20, EU:C:2021:719, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea all'attenzione dei giudici nazio-

nali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).

20. Nel caso di specie, l'ordinanza di rinvio manifestamente non soddisfa tali requisiti.

21. Infatti si deve rilevare, in primo luogo, che tale ordinanza contiene solo una presentazione estremamente succinta del contesto di fatto della controversia oggetto del procedimento principale, nonché una descrizione assai lacunosa del quadro giuridico nazionale applicabile alla procedura di finanza di progetto. Oltre al fatto che il testo dell'art. 183, c. 15, decreto legislativo n. 50/2016 non è riprodotto nell'ordinanza di rinvio, tale descrizione non consente alla Corte di comprendere l'affermazione della Hera Luce secondo la quale l'inosservanza di detta disposizione comporterebbe la fuoriuscita dallo schema procedimentale semplificato, previsto da tale decreto legislativo, imponendo l'indizione di una gara d'appalto.

22. In secondo luogo, il giudice nazionale non spiega in che modo i principi del diritto dell'Unione di cui chiede l'interpretazione sarebbero rilevanti nella presente causa. Infatti tale giudice si limita ad affermare che, ad avviso della Hera Luce, la procedura di finanza di progetto rientrerebbe nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione dal momento che ha natura "comparativa e attributiv(a) di un vantaggio economico", senza tuttavia chiarire in che modo tale diritto sarebbe applicabile a "tutte le procedure comparative", sicché sarebbe necessario valutare una procedura come quella oggetto del procedimento principale alla luce dei principi ai quali esso si riferisce.

23. Al contrario, come risulta dal punto 11 della presente ordinanza, il giudice del rinvio rileva espressamente che, a suo avviso, la scelta effettuata dall'amministrazione nell'ambito della prima fase di una procedura di finanza di progetto, la sola in discussione nel procedimento principale, non è "un modulo di confronto concorrenziale sottoposto al principio delle procedure di evidenza pubblica, quanto piuttosto uno strumento tramite il quale l'amministrazione definisce di concerto con il privato un obiettivo di interesse pubblico da realizzare". Inoltre, esso sottolinea che, in tale contesto, l'amministrazione riconosce all'operatore selezionato al termine di tale prima fase solo una "aspettativa non giuridicamente tutelata", senza che tale amministrazione sia tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della concessione.

24. In terzo luogo, il giudice del rinvio non stabilisce alcun collegamento tra i principi del diritto dell'Unione cui fa riferimento e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito. Più in particolare, esso non spiega in che modo la finalità perseguita dal termine perentorio di tre mesi di cui dispone l'amministrazione per valutare le proposte ai sensi dell'art. 183, c. 15, decreto legislativo n. 50/2016, possa incidere sulla valutazione di tale disposizione alla luce di detto diritto.

25. In quarto luogo, il giudice del rinvio non ha neppure fornito elementi sufficienti per poter valutare se l'eventuale aggiudicazione della concessione di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1), o della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36). In particolare, poiché il valore stimato della concessione di cui trattasi non è menzionato nell'ordinanza di rinvio, non è possibile per la Corte verificare se sia stata raggiunta la soglia di applicabilità prevista dalla direttiva 2014/23.

26. Peraltro, se è vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, le autorità pubbliche, qualora intendano assegnare concessioni di servizi, sono tenute a rispettare le norme fondamentali del Tfe in generale, e segnatamente i suoi artt. 49 e 56, nonché, in particolare, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva (v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2016, *Ince*, C-336/14, EU:C:2016:72, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 marzo 2019, *Unareti*, C-702/17, EU:C:2019:233, punto 27 e giurisprudenza ivi citata), le informazioni fornite dal giudice del rinvio non consentono di stabilire se, non rientrando nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23 o della direttiva 2006/123, la concessione di cui trattasi nel procedimento principale possa essere disciplinata da dette norme. Ai fini di tale esame, spetta al giudice del rinvio accertare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, *Promoimpresa e a.*, C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558, punto 68), il che è manifestamente assente nell'ordinanza di rinvio.

27. Alla luce della motivazione che precede, occorre constatare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile. (*Omissis*)

P.q.m., la Corte, Sez. VIII, dichiara: la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 7 giugno 2023, è manifestamente irricevibile.

Le regole che il giudice nazionale deve seguire per la presentazione delle domande di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Sommario: 1. *Introduzione.* – 2. *Il rinvio pregiudiziale alla Cgue.* – 3. *La decisione della Cgue in commento ed i requisiti per la ricevibilità della domanda.*

1. Introduzione

La Corte di giustizia dell'Unione europea con la pronuncia in esame ha ribadito le regole contenutisti-

che dell'ordinanza con la quale il giudice nazionale dispone il rinvio ai sensi dell'art. 267 Tfeue.

Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dei principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione nel diritto dell'Unione.

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che ha opposto la Hera Luce s.r.l. al Comune di Trieste (Italia), alla City Green Light s.r.l. e alla Edison Next Government s.r.l., in merito a una proposta di finanza di progetto, presentata dalla Hera Luce, per la concessione della gestione del servizio di illuminazione pubblica nonché di altri servizi di tale comune.

Nel dirimere la questione il giudice lussemburghese ha applicato l'art. 53, par. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia Ue del 25 settembre 2012 e s.m.i., il quale prevede che, *“quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può decidere in qualsiasi momento di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento”*.

2. Il rinvio pregiudiziale alla Cgue

Prima di ripercorrere i motivi che hanno reso manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, in esame, appare utile soffermarsi sul valore del rinvio pregiudiziale quale strumento di cooperazione tra la Corte di giustizia Ue e i giudici nazionali.

Già nel novembre del 2016 sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C-439/5, le raccomandazioni rivolte ai giudici degli Stati membri in merito alla presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte di giustizia Ue, con lo scopo di fornire un utile supporto nell'attivazione della procedura del rinvio.

Anche successivamente, con le raccomandazioni pubblicate l'8 novembre 2019, la Cgue è tornata sull'argomento richiamando, altresì, ai punti 13, 15 e 16 (C-380/9, pag. 1, GU 2019) i c.d. requisiti cumulativi (cfr. art. 94 reg. di procedura) dei quali l'ordinanza di rinvio in esame è apparsa manifestamente carente.

Come noto, le raccomandazioni non sono atti vincolanti per i destinatari ma hanno, semplicemente, lo scopo di sollecitare gli stessi ad adottare un determinato comportamento, considerato più rispondente agli interessi comuni. In entrambe (C-439/5 del 2016 e C-380/9 del 2019) la Cgue aveva focalizzato alcune disposizioni applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, rammentando che: *“il rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea. Esso mira a garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi di tale diritto in seno all'Unione, fornendo ai giudici degli Stati membri uno strumento che consenta loro di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale, questioni riguardanti l'interpretazione del*

diritto dell'Unione o la validità di atti adottati dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione”.

Il rinvio pregiudiziale, previsto dagli artt. 19, par. 3, lett. b), Tfeue e 267 Tfeue, rappresenta la procedura che consente ad una giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell'ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta.

A differenza delle altre procedure giurisdizionali, il rinvio pregiudiziale non è un ricorso contro un atto europeo o nazionale, bensì un quesito sull'applicazione del diritto europeo.

Esso, certamente, rappresenta lo strumento più idoneo a favorire la cooperazione attiva tra giurisdizioni nazionali e Corte e, altresì, a garantire l'applicazione uniforme del diritto europeo in tutta l'Ue.

Esistono due tipi di rinvio pregiudiziale:

- il rinvio per l'interpretazione della norma europea (diritto primario e diritto secondario): il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di formulare un parere sull'interpretazione del diritto europeo per poter applicare la norma correttamente;

- il rinvio per l'esame di validità di una norma europea di diritto secondario: il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di verificare la validità di un atto di diritto europeo.

Nella fattispecie in commento il Consiglio di Stato aveva rivolto alla Cgue la seguente questione pregiudiziale: *“Se l'art. [183], c. 15, del d.lgs. [n. 50/2016] è contrario al diritto Ue e in particolare ai principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione contenuti sia nel Trattato che nei principi Ue, propri di tutte le procedure comparative, laddove interpretato così da consentire trattamenti discriminatori in una procedura di attribuzione del diritto di prelazione, senza predefinitezza dei criteri e comunque senza comunicazione dei medesimi a tutti i concorrenti ma solo ad alcuni di essi, quanto meno al decorso dei tre mesi di urgenza previsti da tale articolo”*.

3. La decisione della Cgue in commento ed i requisiti per la ricevibilità della domanda

Come illustrato, nel rinvio pregiudiziale l'autore della domanda è il giudice nazionale (o giudice di un qualsiasi Stato membro): *“spetta a tale giudice – e a lui solo – valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte”* (cfr. Cgue, C-380/9).

Ma quali sono i requisiti che tale domanda deve possedere per essere ricevibile?

Sia l'art. 94 del regolamento di procedura che le richiamate raccomandazioni (in particolare la raccomandazione Cgue C-380/9 del 2019), esplicitano i

principali elementi che devono figurare in una domanda di pronuncia pregiudiziale:

A – Allegato alle raccomandazioni della Cgue, C-380/9 del 2019.

1. l'identità del giudice all'origine del rinvio e, se del caso, della sezione o del collegio giudicante competente;

2. l'identità precisa delle parti del procedimento principale e, se del caso, dei loro rappresentanti dinanzi al giudice del rinvio;

3. l'oggetto del procedimento principale e i fatti rilevanti;

4. le disposizioni rilevanti del diritto nazionale e del diritto dell'Unione;

5. i motivi che inducono il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione;

6. le questioni pregiudiziali e, se del caso,

7. l'eventuale necessità di un trattamento specifico della domanda legato, ad esempio, alla necessità di mantenere l'anonimato delle persone fisiche interessate dalla controversia o alla particolare celerità con la quale la domanda dev'essere trattata dalla Corte.

B – Art. 94 del regolamento di procedura:

“Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale”.

Sulla base di tali precise indicazioni, nella pronuncia in esame, la Cgue ha rilevato innanzitutto *“una presentazione estremamente succinta del contesto di fatto della controversia oggetto del procedimento principale, nonché una descrizione assai lacunosa del quadro giuridico nazionale applicabile alla procedura di finanza di progetto”.* Dal momento che la domanda di rinvio costituisce la base del procedimento che si svolgerà dinanzi alla Cgue quest'ultima deve disporre di tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter risolvere la controversia.

In secondo luogo, non è stato esplicitato in che modo i principi del diritto dell'Unione sarebbero stati rilevanti nella causa.

In terzo luogo, il giudice del rinvio non ha illustrato alcun collegamento tra i principi del diritto dell'Unione e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è stato investito.

In quarto luogo non sono stati forniti elementi sufficienti ad inquadrare l'ambito di applicazione della normativa europea (direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione – GU 2014, L 94, pag. 1 – o della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno – GU 2006, L 376, pag. 36).

Da ultimo, dal tenore della domanda di rinvio non è stato possibile accertare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, aspetto fondamentale, come nel caso in esame, in materia di concessione di servizi.

* * *